

E-VM E VALUE MANAGEMENT S.R.L.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PPA

Premesse

A. E-VM progetta, realizza, gestisce e mantiene impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di proprietà propria o di soggetti terzi che li finanziano, installati presso i siti dei clienti.

B. Il Cliente intende approvvigionarsi di energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico installato presso il proprio sito, senza sostenerne l'investimento, pagando la sola energia consumata a una tariffa predeterminata.

C. Le presenti Condizioni Generali disciplinano il contratto di fornitura di energia (Power Purchase Agreement, "PPA") tra il Produttore e il Cliente, concluso con l'accettazione dell'Offerta Tecnico Economica da parte del Cliente.

D. In ciascun PPA E-VM opera quale Service Provider e, secondo quanto indicato nell'Offerta, anche quale Produttore, cioè quale proprietario dell'Impianto e venditore dell'energia, ovvero per conto di un Produttore terzo.

Art. 1 – Definizioni

1.1. Nel Contratto i termini che seguono hanno il significato indicato, al singolare e al plurale:

- **«E-VM»:** E-VM, E Value Management S.r.l., con sede legale in Genova (GE), Piazza Cavour 2 int. 1, C.F. e P.IVA 02723090995, in persona del legale rappresentante pro tempore Alfredo Perazzo, che opera nel Contratto quale Service Provider e, ove previsto ai sensi dell'art. 2.6, anche quale Produttore;

- **«Produttore»:** il soggetto proprietario dell'Impianto che ne sostiene l'investimento e vende l'Energia Fornita al Cliente, indicato nell'Offerta; può essere E-VM oppure un soggetto terzo, quale una società veicolo, un investitore o un fondo;

- **«Service Provider»:** E-VM, che svolge per conto del Produttore i servizi di progettazione, realizzazione, connessione, gestione tecnica, manutenzione, monitoraggio, gestione delle pratiche e assistenza amministrativa e commerciale connessi all'Impianto;

- **«Cliente»:** il soggetto, diverso dal consumatore, che sottoscrive l'Offerta e agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale;

- **«Contratto»:** l'insieme dei documenti indicati all'art. 2.3;

- **«Offerta» od «OTE»:** l'Offerta Tecnico Economica (preventivo) emessa da E-VM, in proprio o in nome e per conto del Produttore, e accettata dal Cliente, che indica tra l'altro il Produttore, il Sito, caratteristiche dell'Impianto, Tariffa, Durata e Tabella di Riscatto;

- **«Impianto»:** l'impianto fotovoltaico di proprietà del Produttore descritto nell'Offerta, comprensivo di moduli, strutture, inverter, quadri, cavi, sistemi di monitoraggio e ogni accessorio;

- **«Sito»:** l'immobile del Cliente indicato nell'Offerta su cui è installato l'Impianto, comprese le aree

necessarie a passaggio dei cavi, alloggiamento delle apparecchiature e accesso;

- **«POD»:** il punto di prelievo del Cliente al quale è connesso l'Impianto;

- **«Data di Entrata in Esercizio»:** la data in cui l'Impianto è dichiarato idoneo alla messa in esercizio commerciale, risultante dal verbale di entrata in esercizio redatto da E-VM o da documento equivalente del Gestore di Rete;

- **«Durata»:** il periodo indicato all'art. 3;

- **«Energia Fornita»:** l'energia prodotta dall'Impianto e consumata dal Cliente presso il Sito, calcolata ai sensi dell'art. 7;

- **«Energia Immessa»:** l'energia prodotta dall'Impianto e non consumata dal Cliente, immessa nella rete pubblica;

- **«Tariffa»:** il corrispettivo in €/kWh per l'Energia Fornita indicato nell'Offerta;

- **«Tabella di Riscatto»:** la tabella allegata all'Offerta che indica, per ciascun anno di Durata, il Valore di Riscatto;

- **«Valore di Riscatto»:** l'importo dovuto dal Cliente per acquistare l'Impianto prima della scadenza, ai sensi degli artt. 16 e 17;

- **«GSE»:** Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

- **«Gestore di Rete»:** l'impresa distributrice competente per il POD;

- **«Parti»:** congiuntamente, il Produttore, il Cliente ed E-VM; quando E-VM è anche Produttore, le Parti sono E-VM e il Cliente.

Art. 2 – Oggetto e documenti contrattuali

2.1. Con il Contratto il Produttore si obbliga, a propria cura e spese e per il tramite del Service Provider, a progettare, realizzare, connettere, gestire e mantenere l'Impianto presso il Sito per tutta la Durata, e a fornire al Cliente l'Energia Fornita. Il Cliente si obbliga a pagare la Tariffa per l'Energia Fornita e ad adempiere agli altri obblighi previsti.

2.2. Il Cliente non sostiene alcun costo di realizzazione, connessione, esercizio o manutenzione dell'Impianto, salvo quanto espressamente previsto nel Contratto.

2.3. Il Contratto è costituito, in ordine di prevalenza in caso di contrasto: (a) eventuali condizioni particolari sottoscritte dalle Parti; (b) l'Offerta accettata, comprensiva della Tabella di Riscatto; (c) le presenti Condizioni Generali PPA; (d) gli allegati tecnici. L'atto costitutivo del Titolo di cui all'art. 4 è collegato al Contratto.

2.4. Le Condizioni Generali di Contratto di E-VM relative alla vendita e installazione di impianti non si applicano al Contratto, anche se richiamate in altri documenti.

2.5. Il Contratto si conclude con la sottoscrizione dell'Offerta e delle presenti Condizioni Generali da

parte del Cliente e la loro ricezione da parte di E-VM. Gli obblighi di realizzazione dell'Impianto sono sospensivamente condizionati ai sensi dell'**art. 5**.

2.6. L'Offerta indica il Produttore. Se l'Offerta non indica un Produttore diverso, E-VM riveste sia il ruolo di Produttore sia quello di Service Provider e ogni riferimento al Produttore si intende fatto a E-VM.

2.7. Se il Produttore è un soggetto diverso da E-VM: (a) il Contratto è concluso tra il Produttore e il Cliente, ed E-VM emette l'Offerta e sottoscrive il Contratto in nome e per conto del Produttore, in forza dei poteri conferiti, nonché in proprio quale Service Provider per gli obblighi a suo carico; (b) il Produttore è proprietario dell'Impianto, titolare del Titolo e dei diritti di cui all'art. 6, venditore dell'Energia Fornita e creditore dei corrispettivi; (c) E-VM svolge i servizi di Service Provider in nome e per conto del Produttore, compresi, ove previsti, la fatturazione e l'incasso dei corrispettivi; (d) i rapporti tra il Produttore ed E-VM sono regolati da un contratto separato, coerente con il Contratto.

2.8. L'affidamento dei servizi al Service Provider non libera il Produttore dalle proprie obbligazioni: il Produttore resta l'unico responsabile verso il Cliente della corretta esecuzione del Contratto, anche per le attività svolte da E-VM. Salvo che E-VM sia anche Produttore, dall'affidamento non deriva alcun rapporto di fornitura di energia tra il Cliente ed E-VM.

2.9. Il Produttore può sostituire il Service Provider dandone comunicazione scritta al Cliente. Il nuovo Service Provider subentra negli obblighi di E-VM senza modifica delle condizioni del Contratto.

Art. 3 – Durata

3.1. Il Contratto ha efficacia dalla sottoscrizione e la fornitura di energia ha durata pari al numero di anni indicato nell'Offerta, decorrenti dalla Data di Entrata in Esercizio ("**Durata**").

3.2. Ai fini della Tabella di Riscatto e della fatturazione, il primo anno contrattuale decorre dalla Data di Entrata in Esercizio e ciascun anno successivo dal suo anniversario.

3.3. Il Contratto non si rinnova tacitamente. Alla scadenza si applica l'art. 18.3.

Art. 4 – Titolo sul Sito

4.1. Il Cliente costituisce a favore del Produttore, con atto separato e secondo quanto indicato nell'Offerta, un diritto di superficie da trascrivere ovvero un comodato d'uso (il «Titolo») sulle porzioni del Sito necessarie all'installazione e all'esercizio dell'Impianto, per una durata pari alla Durata aumentata di **12 (dodici) mesi**, comprensivo dei diritti di passaggio, accesso e posa di cavi e apparecchiature. Il Titolo è costituito a titolo gratuito, essendo il relativo valore considerato nella determinazione della Tariffa. Le spese dell'atto sono a carico del Produttore. Il comodato non è opponibile ai terzi aventi causa dal Cliente; resta in ogni caso fermo l'obbligo di subentro di cui all'art. 4.4.

4.2. Il Cliente dichiara di avere la piena disponibilità del Sito e il potere di costituire il Titolo. Se il Cliente

non è proprietario del Sito, si obbliga a ottenere che il proprietario intervenga all'atto o presti il proprio consenso scritto all'installazione e all'esercizio dell'Impianto per tutta la Durata.

4.3. Il Cliente dichiara che il Sito è conforme alle norme edilizie e urbanistiche, che non vi sono vincoli, pesi, ipoteche o diritti di terzi che impediscano o limitino l'esecuzione del Contratto, salvo quanto comunicato per iscritto a E-VM prima della sottoscrizione.

4.4. Il Cliente si obbliga a non costituire sul Sito diritti incompatibili con quelli del Produttore e, in caso di trasferimento del Sito o di costituzione di diritti reali o personali di godimento a favore di terzi, a far subentrare l'avente causa nel Contratto ai sensi dell'**art. 19.3**.

Art. 5 – Condizioni sospensive e realizzazione dell'Impianto

5.1. Gli obblighi di realizzazione dell'Impianto e di fornitura dell'energia sono sospensivamente condizionati al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- 1)** costituzione del Titolo di cui all'**art. 4**;
- 2)** esito positivo del sopralluogo e della verifica di idoneità statica e tecnica del Sito, a cura di E-VM;
- 3)** ottenimento di autorizzazioni, permessi e nulla osta necessari e accettazione del preventivo di connessione del Gestore di Rete a condizioni coerenti con l'Offerta;
- 4)** consegna da parte del Cliente dei documenti richiesti da E-VM.

5.2. Le condizioni di cui ai numeri 2 e 4 sono poste nell'esclusivo interesse del Produttore, che può rinunciarvi per iscritto, anche tramite E-VM.

5.3. Se le condizioni non si verificano entro **9 (nove) mesi** dalla conclusione del Contratto, ciascuna Parte può recedere con comunicazione scritta, senza oneri, penali o indennizzi a carico di alcuna Parte, salvo il caso in cui il mancato avveramento dipenda da inadempimento di una Parte.

5.4. Avverate le condizioni, E-VM realizza l'Impianto e ne cura la connessione entro **90 (novanta) giorni**, salvo ritardi dovuti al Gestore di Rete, alle autorità competenti, a forza maggiore o al Cliente. E-VM comunica al Cliente la Data di Entrata in Esercizio.

5.5. E-VM può apportare al progetto le modifiche tecniche necessarie o opportune, anche nella scelta di componenti equivalenti, purché la potenza dell'Impianto non si discosti di oltre il **10%** da quella indicata nell'Offerta e la Tariffa resti invariata.

5.6. Il Cliente collabora alla realizzazione consentendo l'accesso al Sito nei giorni e orari concordati e mettendo a disposizione, ove necessario, gli allacciamenti esistenti.

Art. 6 – Proprietà dell'Impianto

6.1. L'Impianto è e resta di proprietà esclusiva del Produttore per tutta la Durata, salvo trasferimento ai sensi degli **artt. 16, 17** o 18.3. Le Parti escludono l'accessione dell'Impianto al Sito.

6.2. Al Cliente spetta esclusivamente il diritto di acquistare l'energia prodotta secondo il Contratto. Il Cliente non può vantare sull'Impianto alcun diritto di ritenzione, pegno o garanzia, né consentire che sia sottoposto a esecuzione per debiti propri; in tale ipotesi si obbliga a dichiarare immediatamente che l'Impianto è di proprietà del Produttore e a darne notizia a quest'ultimo e a E-VM.

6.3. Il Produttore può apporre sull'Impianto targhe o contrassegni che ne indichino la proprietà.

6.4. Il Produttore è titolare dei diritti, incentivi, certificati, garanzie d'origine e benefici di qualsiasi natura connessi alla produzione dell'Impianto, salvo quanto diversamente previsto nell'Offerta o derivante da norme inderogabili. Su richiesta scritta del Cliente, il Produttore, anche tramite E-VM, trasferisce al Cliente senza costi aggiuntivi, nei limiti della normativa vigente e tramite i sistemi gestiti dal GSE, le garanzie d'origine relative all'Energia Fornita; il Produttore ed E-VM non rispondono di ritardi o mancata emissione imputabili al GSE o ad altri enti.

Art. 7 – Fornitura e misura dell'energia

7.1. Dalla Data di Entrata in Esercizio il Produttore fornisce al Cliente l'energia prodotta dall'Impianto, nei limiti della produzione effettiva. Il Produttore non garantisce un livello minimo di produzione né la copertura del fabbisogno del Cliente, che resta servito dalla rete per l'energia non coperta dall'Impianto.

7.2. L'Energia Fornita è pari, per ciascun periodo di fatturazione, alla differenza tra l'energia prodotta, rilevata dal misuratore di produzione, e l'Energia Immessa, rilevata dal misuratore di scambio al POD.

7.3. Le Parti utilizzano i dati di misura messi a disposizione dal Gestore di Rete o dal GSE. In loro mancanza, o in caso di guasto dei misuratori, si utilizzano i dati del sistema di monitoraggio dell'Impianto e, in subordine, una stima basata sulla produzione dello stesso periodo dell'anno precedente o sulla simulazione allegata all'Offerta, con successivo conguaglio sui dati effettivi.

7.4. Il Cliente può accedere in lettura ai dati di produzione tramite la piattaforma di monitoraggio indicata da E-VM e può contestare i dati entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dal ricevimento della fattura. Decorso tale termine i dati si intendono accettati, salvo errore materiale.

7.5. Le stime di produzione, autoconsumo e risparmio contenute nell'Offerta hanno carattere indicativo, si basano su dati di irraggiamento medi e su ipotesi di consumo e di prezzo dell'energia di rete, e non costituiscono garanzia di risultato.

Art. 8 – Tariffa

8.1. Il Cliente paga al Produttore, per ogni kWh di Energia Fornita, la Tariffa indicata nell'Offerta.

8.2. La Tariffa è fissa e invariabile per tutta la Durata.

8.3. La Tariffa si intende al netto dell'IVA e di imposte, accise, addizionali e oneri di legge eventualmente dovuti sull'Energia Fornita, che sono addebitati al

Cliente nella misura prevista dalle norme tempo per tempo vigenti.

8.4. La Tariffa remunera esclusivamente l'Energia Fornita. Restano a carico del Cliente, e non sono influenzati dal Contratto, i corrispettivi del proprio contratto di fornitura di energia elettrica dalla rete.

8.5. Le Parti riconoscono che la Tariffa è determinata tenendo conto della possibile variazione dei prezzi dell'energia e dei costi per l'intera Durata e ne assumono il relativo rischio. Salvo quanto previsto da norme inderogabili, l'eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c. non può essere invocata in relazione a variazioni prevedibili dei prezzi di mercato dell'energia.

Art. 9 – Fatturazione e pagamenti

9.1. Il Produttore, direttamente o tramite E-VM, fattura l'Energia Fornita con cadenza mensile, sulla base dei dati di cui all'**art. 7**.

9.2. Il Cliente paga ciascuna fattura entro **30 (trenta) giorni** dalla data di emissione, mediante bonifico bancario sul conto indicato dal Produttore; il pagamento si considera eseguito alla data di accredito.

9.3. In caso di ritardo sono dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, oltre al risarcimento dei costi di recupero.

9.4. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, di due fatture consecutive, il Produttore, anche tramite E-VM, previa diffida scritta con termine di **almeno 10 (dieci) giorni**, può sospendere la fornitura dell'Energia Fornita fino al pagamento, fermo l'obbligo del Cliente di pagare quanto dovuto e salvo il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'**art. 17**.

Art. 10 – Energia Immessa

10.1. L'Energia Immessa resta nella disponibilità del Produttore, che la valorizza a proprio esclusivo beneficio, anche mediante il regime di ritiro dedicato del GSE o la vendita sul mercato. Il Cliente non ha alcun diritto su tale energia né sui relativi proventi.

10.2. Il Cliente conferisce al Produttore e a E-VM, ove necessario, mandato a compiere in suo nome le attività e a sottoscrivere i documenti richiesti per la valorizzazione dell'Energia Immessa, e si obbliga a rilasciare le procure eventualmente richieste dal GSE o dal Gestore di Rete.

Art. 11 – Configurazione SSPC/SEU e rapporti con il GSE

11.1. L'Impianto è connesso alla rete tramite il POD del Cliente, in una configurazione qualificabile come Sistema Semplice di Produzione e Consumo ai sensi della normativa vigente, e in particolare come Sistema Efficiente di Utenza (SEU), ove ne ricorrano i requisiti.

11.2. E-VM, per conto e a spese del Produttore, cura la pratica di connessione, la richiesta di qualifica al GSE e gli adempimenti verso il GSE, il Gestore di Rete, Terna e l'Agenzia delle Dogane connessi alla

produzione. Il Cliente fornisce dati, documenti e firme necessari entro **10 (dieci) giorni** dalla richiesta.

11.3. Il Cliente si obbliga a mantenere attivo il POD e un contratto di fornitura di energia elettrica dalla rete per tutta la Durata, a non chiedere la disattivazione o modifiche del POD e della potenza impegnata senza il preventivo consenso scritto del Produttore, e a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati del POD o del proprio fornitore.

11.4. Se la qualifica non è ottenuta o viene revocata per causa non imputabile alle Parti, si applica l'**art. 21**.

Art. 12 – Esercizio e manutenzione

12.1. Per tutta la Durata il Produttore provvede, a propria cura e spese e per il tramite di E-VM, all'esercizio, al monitoraggio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto, compresa la sostituzione dei componenti guasti, nel rispetto della regola d'arte e delle norme di sicurezza.

12.2. La manutenzione ordinaria comprende almeno **una** verifica annuale dell'Impianto e **una** pulizia dei moduli ove necessaria. E-VM interviene sui guasti che riducono la produzione entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla segnalazione o dalla rilevazione da remoto, salvo tempi di approvvigionamento dei componenti.

12.3. Il Cliente consente al Produttore, a E-VM e ai loro incaricati l'accesso al Sito nei normali orari lavorativi, con preavviso di almeno **48 (quarantotto) ore**, e in qualsiasi momento in caso di urgenza o pericolo. Il Cliente indica un referente per gli accessi.

12.4. Sono a carico del Cliente gli interventi resi necessari da fatti a lui imputabili, inclusi danni causati dal Cliente, dai suoi dipendenti o da terzi da lui incaricati.

Art. 13 – Obblighi del Cliente

13.1. Il Cliente si obbliga per tutta la Durata a:

1) custodire il Sito con la diligenza del buon padre di famiglia e segnalare senza ritardo a E-VM guasti, danni, furti o anomalie dell'Impianto;

2) non modificare, spostare, scollegare o manomettere l'Impianto e non consentire a terzi di farlo;

3) non realizzare o consentire opere, costruzioni o piantumazioni che ombreggino l'Impianto o ne riducano la produzione;

4) mantenere in buono stato la copertura e le strutture del Sito su cui insiste l'Impianto, eseguendo a proprie spese la relativa manutenzione;

5) rispettare le prescrizioni di sicurezza comunicate da E-VM per l'accesso alle aree dell'Impianto;

6) comunicare al Produttore e a E-VM per iscritto, con almeno **90 (novanta) giorni** di anticipo, ogni trasferimento del Sito, cessazione o trasferimento dell'attività, cessione o affitto d'azienda.

13.2. Se il Cliente deve eseguire lavori sul Sito che richiedono la rimozione temporanea dell'Impianto, ne dà comunicazione scritta a E-VM con almeno **60 (sessanta) giorni** di preavviso. E-VM esegue lo smontaggio e il rimontaggio a spese del Cliente, secondo il preventivo comunicato. Per il periodo di

fermo il Cliente corrisponde al Produttore un indennizzo pari alla Tariffa moltiplicata per l'Energia Fornita stimata sulla base della media dello stesso periodo dell'anno precedente o, in mancanza, della simulazione allegata all'Offerta.

13.3. La stessa regola si applica se la rimozione è imposta da provvedimenti di autorità riconducibili al Sito o all'attività del Cliente.

Art. 14 – Assicurazioni e responsabilità

14.1. Il Produttore mantiene per tutta la Durata una polizza All Risks a copertura dei danni materiali all'Impianto (incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, furto, guasti elettrici e meccanici) e una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO) per i danni derivanti dall'Impianto, con massimale non inferiore a **€ 1.500.000,00 per sinistro. Su richiesta del Cliente, il Produttore fornisce copia delle attestazioni di polizza. E-VM mantiene inoltre una polizza di responsabilità civile per le attività svolte quale Service Provider.**

14.2. Il Cliente mantiene una polizza a copertura dei danni al fabbricato del Sito e di responsabilità civile per la propria attività, e si obbliga a comunicare al proprio assicuratore la presenza dell'Impianto, garantendo che la copertura non escluda gli impianti fotovoltaici né preveda riduzioni di indennizzo per la loro presenza.

14.3. Ciascuna Parte risponde dei danni causati all'altra Parte o a terzi per fatto proprio, dei propri dipendenti o incaricati. Il Produttore risponde, anche per le attività svolte da E-VM, dei danni al Sito derivanti dall'installazione, dall'esercizio o dalla manutenzione dell'Impianto, salvo che derivino da vizi o carenze del Sito non riconoscibili con l'ordinaria diligenza.

14.4. Salvo dolo o colpa grave, nessuna Parte risponde verso l'altra di danni indiretti, perdita di profitto o lucro cessante, fermo quanto previsto agli **artt. 13.2, 16 e 17**. La responsabilità complessiva del Produttore e di E-VM, cumulativamente considerati, per ciascun anno contrattuale è limitata, salvo dolo o colpa grave, all'importo complessivo fatturato al Cliente nei dodici mesi precedenti l'evento.

Art. 15 – Interruzioni della fornitura

15.1. La fornitura può essere ridotta o interrotta per assenza di irraggiamento, guasti, interventi di manutenzione, disposizioni del Gestore di Rete o delle autorità, cause di forza maggiore o fatti del Cliente.

15.2. Poiché il Cliente resta connesso alla rete e paga la sola Energia Fornita, le interruzioni non danno diritto a indennizzi, riduzioni o risarcimenti a favore del Cliente, salvo il caso di dolo o colpa grave del Produttore o di E-VM e salvo quanto previsto al comma 15.3.

15.3. Se, per causa imputabile al Produttore o a E-VM, l'Impianto resta fermo per oltre **180 (centottanta) giorni** consecutivi, il Cliente può risolvere il Contratto ai sensi dell'**art. 17.5**.

Art. 16 – Riscatto anticipato

16.1. Il Cliente può acquistare l'Impianto in qualsiasi momento della Durata, con comunicazione scritta inviata al Produttore e a E-VM con almeno **6 (sei) mesi** di preavviso, pagando il Valore di Riscatto previsto dalla Tabella di Riscatto per l'anno contrattuale in cui avviene il trasferimento, oltre IVA.

16.2. Il trasferimento della proprietà avviene con il pagamento integrale del Valore di Riscatto e di ogni altra somma scaduta. Contestualmente: il Contratto cessa senza ulteriori oneri; il Titolo di cui all'**art. 4** si estingue e le Parti sottoscrivono quanto necessario alla relativa cancellazione; il Produttore trasferisce al Cliente le garanzie dei produttori ancora in corso, nei limiti in cui sono trasferibili, e la documentazione tecnica; le Parti collaborano alla voltura delle pratiche presso GSE, Gestore di Rete e Agenzia delle Dogane.

16.3. L'Impianto è trasferito nello stato di fatto in cui si trova al momento del trasferimento, che il Produttore garantisce in normale stato di funzionamento. Dal trasferimento cessano gli obblighi di manutenzione del Produttore e di E-VM, salvo diverso accordo scritto.

16.4. Il Valore di Riscatto comprende il valore residuo dell'Impianto, i costi sostenuti e non ancora recuperati dal Produttore e gli oneri di estinzione anticipata dell'eventuale finanziamento, ed è determinato tenendo conto del valore attuale dei corrispettivi che sarebbero maturati fino alla scadenza naturale del Contratto; le Parti lo riconoscono congruo.

Art. 17 – Inadempimento e risoluzione

17.1. Il Produttore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta, in caso di:

- 1)** mancato pagamento, totale o parziale, di almeno due fatture consecutive ovvero di un importo pari o superiore a due mensilità, decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere;
- 2)** violazione degli obblighi di cui agli **artt. 4.2, 4.3, 4.4, 11.3, 12.3 e 13.1 numeri 2 e 3, 14.2**, non rimediata entro **30 (trenta) giorni** dalla diffida;
- 3)** trasferimento del Sito, cessazione dell'attività o cessione dell'azienda senza il subentro di cui all'**art. 19.3**;
- 4)** assoggettamento del Cliente a liquidazione, procedura concorsuale o altra procedura di regolazione della crisi, nei limiti consentiti dalla legge;
- 5)** perdita, per fatto del Cliente, della disponibilità del Sito;
- 6)** cessione del Contratto in violazione dell'art. 19.2.

17.2. In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, il Cliente è tenuto, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., a pagare al Produttore il Valore di Riscatto previsto per l'anno contrattuale in corso, oltre agli importi scaduti e agli interessi. Con l'integrale pagamento la proprietà dell'Impianto si trasferisce al Cliente secondo l'**art. 16.2**. Resta salvo il risarcimento del maggior danno.

17.3. In alternativa al comma 17.2, il Produttore può scegliere di rientrare nella piena disponibilità

dell'Impianto e di rimuoverlo a spese del Cliente; in tal caso la penale di cui al comma 17.2 è ridotta del valore netto di realizzo dell'Impianto, determinato in base al ricavato della vendita o di altra collocazione a valori di mercato, al netto dei costi di rimozione e ricollocazione. L'eventuale eccedenza è riconosciuta al Cliente a saldo e stralcio di ogni sua pretesa connessa alla risoluzione.

17.4. Se la risoluzione interviene prima della Data di Entrata in Esercizio, il Cliente rimborsa al Produttore i costi documentati sostenuti fino a quel momento per progettazione, pratiche, materiali e lavori, oltre al **10%** a titolo di penale.

17.5. Il Cliente può risolvere il Contratto, mediante comunicazione scritta, se il Produttore non pone rimedio entro **60 (sessanta) giorni** da diffida scritta a un inadempimento grave dei propri obblighi, inclusa l'ipotesi dell'**art. 15.3**. In tal caso il Produttore, a propria scelta, rimuove a proprie spese l'Impianto ripristinando il Sito entro **6 (sei) mesi**, oppure cede l'Impianto al Cliente a un prezzo pari al **50%** del Valore di Riscatto dell'anno in corso.

Art. 18 – Recesso e scadenza

18.1. Considerata la durata pluriennale del Contratto e l'investimento sostenuto dal Produttore, il Cliente non può recedere dal Contratto se non esercitando il riscatto ai sensi dell'**art. 16**, salvo quanto previsto dall'**art. 5.3**.

18.2. Il Produttore può recedere solo nei casi previsti dagli **artt. 5.3, 20.2 e 21.2**.

18.3. Alla scadenza della Durata, salvo rinnovo concordato per iscritto dalle Parti almeno 6 (sei) mesi prima, la proprietà dell'Impianto si trasferisce al Cliente al prezzo indicato per l'ultimo anno nella Tabella di Riscatto, oltre IVA, con gli effetti di cui agli artt. 16.2 e 16.3. Se il Cliente, con comunicazione scritta inviata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, dichiara di non voler acquistare l'Impianto, il Produttore lo rimuove a proprie spese entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, ripristinando il Sito.

Art. 19 – Cessione del Contratto e dei crediti

19.1. Il Cliente presta fin d'ora il proprio consenso, ai sensi dell'art. 1407 c.c., alla cessione da parte del Produttore del Contratto, del Titolo di cui all'**art. 4** e della proprietà dell'Impianto a società controllate, controllanti o collegate, a veicoli societari dedicati o a soggetti finanziatori. La cessione ha effetto verso il Cliente dalla sua notifica. Il Produttore può inoltre cedere, anche in garanzia, i crediti derivanti dal Contratto.

19.2. Il Cliente non può cedere il Contratto senza il consenso scritto del Produttore, che non può essere irragionevolmente negato in caso di cessionario di adeguata solidità economica.

19.3. In caso di trasferimento del Sito, cessione o affitto dell'azienda o costituzione a favore di terzi di diritti di godimento sul Sito, il Cliente si obbliga a far subentrare l'avente causa nel Contratto, ottenendone l'accettazione scritta, e resta solidalmente obbligato con questi fino al gradimento

del Produttore. In alternativa il Cliente esercita il riscatto ai sensi dell'**art. 16**.

19.4. Il Cliente prende atto che, in caso di finanziamento dell'Impianto, i soggetti finanziatori possono subentrare, direttamente o tramite un soggetto da essi designato, nella posizione contrattuale del Produttore, senza soluzione di continuità nella fornitura e senza modifica delle condizioni del Contratto. Il Cliente si impegna a sottoscrivere, su richiesta del Produttore o di E-VM, l'accordo diretto o la dichiarazione di presa d'atto ragionevolmente richiesti dai finanziatori, purché non modifichino i suoi diritti e obblighi, e a non risolvere il Contratto senza averne dato preventiva comunicazione scritta ai finanziatori di cui abbia ricevuto notizia.

Art. 20 – Forza maggiore

20.1. Nessuna Parte è responsabile dell'inadempimento causato da eventi al di fuori del proprio ragionevole controllo, quali eventi naturali eccezionali, guerre, epidemie, provvedimenti di autorità, scioperi generali, interruzioni della rete pubblica o indisponibilità prolungata di componenti sul mercato. Gli obblighi di pagamento di somme già maturate non sono sospesi.

20.2. La Parte colpita ne dà comunicazione scritta all'altra entro **5 (cinque) giorni lavorativi** e si adopera per limitarne gli effetti. I termini contrattuali sono sospesi per il periodo corrispondente. Se l'evento impedisce l'esecuzione del Contratto per oltre **60 (sessanta) giorni consecutivi**, ciascuna Parte può recedere; in tal caso il Cliente può acquistare l'Impianto al Valore di Riscatto dell'anno in corso, altrimenti il Produttore lo rimuove a proprie spese.

Art. 21 – Modifiche normative e regolatorie

21.1. Se, dopo la conclusione del Contratto, modifiche di leggi, regolamenti, provvedimenti di ARERA, del GSE o di altre autorità, o il diniego o la revoca della qualifica di cui all'**art. 11**, alterano in modo significativo l'equilibrio economico del Contratto o rendono impossibile la configurazione prevista, le Parti negoziano in buona fede, per **90 (novanta) giorni**, le modifiche necessarie a ristabilirlo.

21.2. In mancanza di accordo nel termine, ciascuna Parte può recedere con preavviso scritto di **60 (sessanta) giorni**. In tal caso il Cliente può acquistare l'Impianto al Valore di Riscatto dell'anno in corso; altrimenti il Produttore rimuove l'Impianto a proprie spese entro **6 (sei) mesi**, ripristinando il Sito. Nessuna Parte deve all'altra ulteriori indennizzi.

Art. 22 – Riservatezza e protezione dei dati personali

22.1. Le Parti mantengono riservate le condizioni economiche del Contratto e le informazioni tecniche e commerciali ricevute, salvo obblighi di legge e comunicazioni a consulenti, finanziatori e cessionari tenuti al medesimo obbligo. Gli obblighi di

riservatezza sopravvivono alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa.

22.2. Il Produttore ed E-VM, ciascuno per quanto di competenza, trattano i dati personali dei referenti del Cliente e i dati di consumo del POD per l'esecuzione del Contratto e gli adempimenti di legge, secondo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 consegnata al Cliente e disponibile sul sito. Quando il Produttore è diverso da E-VM, E-VM tratta i dati per conto del Produttore quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, salvo i trattamenti per finalità proprie.

Art. 23 – Comunicazioni

23.1. Le comunicazioni previste dal Contratto si fanno per iscritto a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi indicati nell'Offerta. Le comunicazioni operative relative a guasti e accessi possono essere fatte anche per e-mail o telefono ai referenti indicati. Le comunicazioni inviate a E-VM si intendono validamente effettuate anche nei confronti del Produttore.

23.2. Ciascuna Parte comunica tempestivamente all'altra le variazioni dei propri recapiti.

Art. 24 – Legge applicabile, Foro competente e disposizioni finali

24.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

24.2. Per ogni controversia relativa al Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Genova. Prima di agire in giudizio, le Parti esperiscono un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 presso un organismo accreditato con sede in Genova.

24.3. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti sul suo oggetto e sostituisce ogni precedente intesa. Modifiche e integrazioni sono valide solo se concordate per iscritto.

24.4. L'eventuale invalidità di una clausola non comporta l'invalidità delle altre. Le Parti sostituiscono la clausola invalida con una valida di contenuto il più possibile corrispondente.

24.5. La tolleranza di una Parte verso inadempimenti dell'altra non costituisce rinuncia ai propri diritti.

24.6. Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a spese della Parte che vi dà causa.

Sottoscrizione

Il Cliente con la sottoscrizione dell'offerta economica che richiama le presenti Condizioni dichiara di aver ricevuto, letto e accettato le presenti Condizioni Generali PPA.

Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il Cliente dichiara di aver letto e compreso le presenti Condizioni Generali PPA e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: **Artt. 2.4 e 2.9** (inapplicabilità delle condizioni di vendita e sostituzione del Service Provider); **Art. 4.4** (divieto di costituire diritti incompatibili e obbligo di subentro);

Artt. 5.2 e 5.3 (condizioni nell'interesse del Produttore e recesso per mancato avveramento); **Art. 5.5** (modifiche tecniche al progetto); **Art. 6** (esclusione dell'accessione e limitazioni sui diritti del Cliente); **Artt. 7.1 e 7.5** (assenza di garanzia di produzione e risparmio); **Art. 7.4** (termine di decadenza per contestare i dati di misura); **Art. 8.5** (esclusione dell'eccessiva onerosità sopravvenuta); **Art. 9.4** (sospensione della fornitura); **Art. 11.3** (obblighi relativi al POD); **Art. 13.1 nn. 3 e 6 e art. 13.2** (limitazioni sul Sito, lavori e indennizzo per fermo); **Art. 14.4** (limitazioni di responsabilità); **Art. 15.2** (esclusione di indennizzi per interruzioni); **Art. 17** (clausola risolutiva espressa e penali); **Art. 18** (esclusione del recesso del Cliente e disciplina della scadenza); **Artt. 19.1, 19.3 e 19.4** (consenso preventivo alla cessione da parte del Produttore, obbligo di subentro e diritti dei finanziatori); **Artt. 20.2 e 21.2** (recesso per forza maggiore e modifiche normative); **Art. 24.2** (Foro esclusivo di Genova e mediazione).